



CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DELLE AREE A, B e C ANNO 2013

sottoscritto il 05 05 2015a Roma

In data 05 05 2015 le delegazioni sottoscrivono il presente CCNI 2013 per il personale delle Aree:


PER L'INPS





FIALP CISAL

USB PI



PREMESSA

Il perdurare della crisi economica conferisce all'INPS un ruolo sempre più rilevante in quanto gestisce, in maniera unitaria, la quasi totalità degli interventi di protezione sociale e di previdenza disposti dall'ordinamento nazionale.

Infatti la sua mission è quella di garantire servizi e protezione sotto il profilo sociale e previdenziale al mondo del lavoro, sostenere l'occupazione, integrare il reddito delle famiglie disagiate, erogare indennità nei casi di malattia e maternità, garantire un reddito alle fasce più deboli della popolazione quali gli anziani privi di reddito e le persone con disabilità.

ruolo riveste valenza una ancora più strategica e delle funzioni dell'INPDAP dell'inglobamento dell'ENPALS applicazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 24 dicembre 2011, n. 214. L'integrazione delle attività e delle funzioni dell'Inpdap e dell'Enpals all'Inps, in corso di completamento, ha richiesto la definizione e l'attuazione di un ampio e condiviso processo, che ha coinvolto l'organizzazione, il sistema informativo e tutto il personale al fine di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa ed il progressivo allineamento verso i migliori standard di servizio per l'utenza.

Con il presente Contratto integrativo le parti si prefiggono di accompagnare tale processo di integrazione valorizzando l'impegno profuso dal personale nel corso dell'anno.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Campo di applicazione

- 1. Il presente contratto collettivo nazionale integrativo, di seguito indicato come CCNI, si applica al personale delle aree professionali A, B e C, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato ed al personale destinatario dell'art.15, comma 1, della legge n.88/1989.
- 2. Il presente CCNI si applica, a decorrere dal giorno di inizio delle prestazioni lavorative presso l'Istituto, anche al personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs. n.165/2001, e successive modificazioni ed integrazioni, a seguito di processi di mobilità tra pubbliche amministrazioni.
- 3. Al personale docente del "Liceo delle Scienze Umane" San Bartolomeo si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente accordo.

TITOLO II RIPARTIZIONE DEL FONDO DEL PERSONALE E TRATTAMENTO ECONOMICO

Articolo 2

Risorse finanziarie Aree professionali A B C e personale ex art. 15 legge n. 88/1989

1. Le risorse finanziarie per l'anno 2013 ammontano complessivamente ad euro 422.697.754,20 per il personale delle Aree A, B e C e ad euro

Mill 5

25 N 4 P

N

130.954,49 per il personale appartenente al ruolo ad esaurimento. Detti importi sono utilizzati secondo la tabella che segue:

| Personale delle aree ABC | | 2013 |
|---|--------|----------------|
| Posizioni organizzative | | 22.485.961,47 |
| Particolari compiti | | 11.122.496,61 |
| Progetti speciali | | 112.619.687,00 |
| Incentivo produttività | | 109.853.899,92 |
| Trattamenti di professionalità legati al merito | | 63.290.522,16 |
| | Totale | 319.372.567,16 |

Gli importi di euro 48.388.308,58 e di euro 54.936.878,46, sono riservati rispettivamente all'erogazione dell'indennità di ente e agli sviluppi professionali e non sono, pertanto, disponibili per la contrattazione integrativa di ente.

| Personale del r.e. ex art. 15 L. 88/89 | | 2013 |
|--|--------|------------|
| Sistema indennitario | | 68.123,41 |
| Progetti speciali | | 22.358,00 |
| Incentivo produttività | | 34.136,00 |
| | Totale | 124.617,41 |

L'importo di euro 6.337,08 è riservato all'erogazione dell'indennità di ente e non è, pertanto, disponibile per la contrattazione integrativa di ente.

TITOLO III POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Articolo 3

Posizioni organizzative

1. Le parti convengono che al personale titolare di incarico di posizione organizzativa compete la corresponsione dell'indennità nella misural prevista nella tabella riassuntiva di seguito riportata:

NO

5

| | ART. 17 CCNL 1999 | ART. 32 C | | |
|--------------------------|---------------------------------------|---|---|-----------|
| | INDENNITA' DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA | INDENNITA' DI RESPONSABILITA' SPECIFICA | INDENNITA' DI RESPONSABILITA' ESTERNA | Totale |
| | Importo annuo | Importo annuo | Importo annuo | annuo |
| 1 | (per 13mensilità) | (per 12 mensilità) | (per 12 mensilità) | |
| Responsabile Agenzia | | | | |
| complessa | 2.470,00 | 7.800,00 | 13.200,00 | 23.470,00 |
| Responsabile di | | | | |
| progetto ad alto | | | | |
| contenuto tecnologico | 2.470,00 | 12.840,00 | | 15.310,00 |
| Funzione di elevata | | | | |
| professionalità | 2.470,00 | 12.840,00 | | 15.310,00 |
| Responsabile Agenzia | | | | |
| interna | 2.470,00 | 2.520,00 | 5.040,00 | 10.030,00 |
| Responsabile di | | | | |
| Agenzia territoriale (di | | | | |
| cui all'All. 1 bis CCNI | | | | |
| 2011) | 2.470,00 | 2.520,00 | 5.040,00 | 10.030,00 |
| Responsabile "Unità di | | | | |
| coordinamento | | | | |
| operativo" UCOF | 2.470,00 | 2.520,00 | 5.040,00 | 10.030,00 |
| Responsabile di | | | | |
| Agenzia territoriale | 2.470,00 | 2.520,00 | 3.108,00 | 8.098,00 |
| Responsabile di Unità | | | | |
| Organizzativa (1) (2) | 2.470,00 | 2.520,00 | | 4.990,00 |
| Responsabile di Linea | | | | l |
| Prodotto/Servizio (2) | 2.470,00 | 2.520,00 | | 4.990,00 |
| Controller | 2.470,00 | 2.520,00 | | 4.990,00 |
| Responsabile | | | | |
| Relazioni istituzionali | | | | |
| e Segreteria di | i | | | |
| Direzione (3) | 2.470,00 | 2.520,00 | | 4.990,00 |
| Responsabile di Team | | | | |
| (2) | 2.470,00 | 2.520,00 | | 4.990,00 |
| Capo progetto EAD | 2.470,00 | 2.520,00 | | 4.990,00 |

in the man as second

| Responsabile Gruppo | | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|
| Assistenza Interna ed | | | |
| Esterna | 2.470,00 | 2.520,00 | 4.990,00 |
| Ottimizzatore Agenzie | | | |
| Aree Metropolitane | 2.470,00 | 630,00 | 3.100,00 |
| Responsabile URP (4) | 1.859,26 | | 1.859,26 |

- (1) L'indennità prevista per la funzione di Responsabile di Unità organizzativa trova applicazione anche per i responsabili di U.O. "Gestione attività contabili", "Supporto area legale e gestione contenzioso giudiziario", "Gestione organizzativa ricorsi amministrativi" e "Vigilanza ispettiva".
- (2) A decorrere dal 01/12/2013 gli importi relativi alle indennità previste per gli incarichi di Responsabile di Unità organizzativa, di Linea prodotto/servizio e di Team, trovano applicazione anche per gli incarichi U.O., LPS e Team svolti presso le sedi integrate, relativi alla Gestione pubblica (POSI), e per gli incarichi LPS polo PALS e previdenza PALS.
- (3) La posizione organizzativa di "Responsabile Informazioni istituzionali e R.P." permane in via residuale nelle Sedi non ancora integrate.
- (4) A decorrere dal 01/12/2013 al Responsabile URP spetta l'indennità di posizione organizzativa nella misura prevista per i responsabili LPS.
 - 2. Per le agenzie territoriali il soddisfacimento dei parametri dimensionali e di complessità sarà sottoposto a verifica annuale sulla base dei risultati di consuntivo dell'anno precedente.

TITOLO IV

Articolo 4 Particolati istituti contrattuali dell'Inps e degli Enti incorporati

1. Le parti, nelle more del completamento del processo di integrazione, concordano di applicare i seguenti istituti, secondo quanto previsto dai contratti degli Enti di provenienza. Detti istituti, in quanto relativi al trattamento accessorio, sono assoggettati alla normativa vigente in materia di selettività e premialità.

M/ M

2

•

- a) INPS Al fine di riconoscere l'accrescimento professionale e valorizzare l'apporto ai processi produttivi del personale delle Aree A e B, è riconosciuto un salario di accresciuta professionalità-Sap, secondo gli importi di cui all'art. 9, comma 4, CCNI 2010- INPS, legato ad una valutazione individuale non inferiore a quella di cui all'art. 22 del CCNI 2003, secondo i coefficienti di merito individuali indicati nella sezione II, capitolo I, paragrafo C del CCNI dell'anno 2001, articolato, dal 2001 al 2009, nelle fasce di merito: 0 0,66 0,83 1 e modificato dall'art.13 del CCNI 2010 nelle fasce: 0 0,50 0,85 1.
- b) INPS Le parti concordano sulla volontà di valorizzare adeguatamente la professionalità acquisita dal personale, anche a seguito di appositi percorsi di sviluppo professionale con iniziative di formazione sia on the job che in aula. Viene, riconosciuto il pertanto. trattamento economico di professionalità- Tep, legato ad una valutazione individuale superiore a 0,66, effettuata utilizzando il coefficiente di merito individuale (art. 22 del CCNI 2003 del 13 maggio 2004, come modificato dall'art. 31 comma 4, CCNI 2002/2005, art. 11, comma 2, CCNI 2006 - art. 6, commi 2 e 3, CCNI 2007 - art. 4, comma 2, CCNI 2008 - art. 5, comma 2, CCNI 2009 - art. 9, comma 1, CCNI 2010 - art. 6 comma 2 CCNI 2012-INPS e per il personale ex docente transitato in Inps con ordinanza ministeriale 217/1998 (art.9, comma 3, CCNI 2010 INPS). Viene, altresì, riconosciuta una maggiorazione TEP al personale C2 e C3 amministrativo (art. 31 commi 12 e 13 del CCNI 2002/2005 e dall'art. 11 comma 1 ultimo capoverso del CCNI 2006, come integrato dall'art. 5 comma 4 CCNI 2009 - INPS) e al personale C4/C5 non titolare di posizione organizzativa (art. 5, comma 5, CCNI 2009 INPS), in ragione del particolare contributo alle attività produttive.
- c) INPS Le parti concordano sulla maggiorazione del coefficiente individuale di attribuzione degli incentivi nella misura del 7% per personale amministravo da A1 a C2 non destinatario di compensi aggiuntivi o continuativi ad altro titolo e sulla maggiorazione del coefficiente individuale di attribuzione

lly

m de

8 //

incentivi nella misura 15% degli del per personale alle attività amministrativo assegnato di contenzioso dell'invalidità civile. (Art. 6, comma 1 CCNI 2007 - art. 4, comma 1, CCNI 2008 - art. 5 comma 1, CCNI 2009 dichiarazione congiunta n. 2 CCNI 2010 - INPS).

- d) INPS In occasione dell'attuazione del nuovo sistema indennitario, è riconosciuto un compenso per lo svolgimento di attività a stralcio riferite al vecchio modello organizzativo. A tal fine è prevista la trasformazione del salario di professionalità, di cui all'art. 36 del CCNL 94/97, e dell'indennità di funzione ex art.15, comma 2 legge 88/89. In tale sistema di norme, gli emolumenti in questione sono stati resi riassorbibili a seguito dello sviluppo professionale del personale. (Articolo 19 CCNI 1999, come modificato dall'art. 31 comma 5 e 9 del CCNI 2002/2005, come integrato dall'art. 11 comma 3 del CCNI 2006 e dall'art. 6 comma 4 del CCNI 2007- INPS). All'assegno di garanzia della retribuzione di cui all'art, 19 del CCNI 1999, si applica la parametrizzazione di cui all'art. 22 del CCNI 2003 e s.m.i. in caso di riduzione del coefficiente di merito individuale per l'erogazione degli incentivi (Art. 6 comma 2 CCNI 2011 -INPS).
- e) INPS In occasione di eventuali passaggi interni, l'attribuzione della nuova retribuzione tabellare determina il riassorbimento, sulla quota di salario accessorio "assegno di garanzia della retribuzione" di cui al punto precedente, di un importo pari al 70% dell'incremento della retribuzione tabellare. Tale riassorbimento non potrà comunque superare il 50% della quota di salario accessorio di cui all'art. 6, comma 2 del presente CCNI. (Articolo 19, commi 4 e 5 CCNI 1999 ed articolo 9, comma 2 del CCNI 2010 INPS).
- f) INPS Al personale titolare della posizione di "integratore di processo", con compiti volti al superamento dei confini tra i diversi moduli organizzativi ed una maggiore fluidità dei processi, è attribuita una indennità per specifica responsabilità, ai sensi dell'art. 32 CCNL 1998-2001.(Artt. 5 e 6 del CCNI 2006 -

INPS).

My Ja

- g) INPS In ragione della particolare responsabilità attribuita al personale inquadrato nella posizione C5 con decorrenza 24/9/1999 che, in aggiunta alla preposizione ad una specifica posizione organizzativa, ricopre funzioni di integrazione delle linee di processo o di staff della dirigenza, viene stabilita una indennità ai sensi dell'art. 32, comma 2, del CCNL 1998-2001. (CCNI 2001 sezione II, punto V INPS)
- h) INPS Le parti convengono sull'attribuzione di compensi per l'esercizio delle seguenti attività (CCNI 2002 del 20 maggio 2003 TITOLO 4.1.1 INPS):
 - I. Compensi per attività di front office fisico, telefonico e multimediale;
 - II. indennità turnisti EAD;
 - III. compiti di autista;
 - IV. compenso maneggio valori;
 - V. compenso informatici.
 - VI. particolari compiti tecnico edilizio.
 - VII. particolari compiti disegnatore lucidista;
 - VIII. particolari compiti stenografo/resocontista;
 - IX. particolari compiti traduttore;
 - X. Elaborazioni immagini fotografiche (21 CCNI 2003 del 13/5/2004 INPS).
 - XI. compenso ai sensi dell'art. 32 CCNL 1998-2001, fino al 30 aprile 2013, per l'addetto a funzioni di coordinamento operativo del parco macchine. (Art. 9, comma 6, CCNI 2010 INPS).
- i) INPS In relazione ai maggiori impegni ed adempimenti derivanti dal trasferimento all'Istituto delle attività connesse all'invalidità civile, al personale dell'are C con profilo sanitario, è riconosciuto un compenso di € 154,94 per dodici mensilità, non cumulabile con altre eventuali indennità e con la maggiorazione TEP eventualmente in godimento. (Art. 6, comma 7 CCNI 2007 INPS).
- j) INPS Per i funzionari dell'area C che, su incarico annuale del Direttore Generale e su proposta dei responsabili delle Direzioni di prodotto e del Direttore Centrale Risorse Umane, svolgono le

Q My

10 M 35

funzioni di "analista amministrativo", è attribuito un compenso in misura pari all'indennità di responsabile di linea prodotto/servizio. Il numero di tali comensi non può superare il limite massimo di 30 unità. (Art. 11, comma 6, CCNI 2006 e art. 6, comma 6, CCNI 2007 e art. 9, comma, 5, CCNI 2010 - INPS).

- k) INPS Al personale già destinatario dell'indennità CCDE 1998 per l'esercizio della funzione di "Capo ufficio", a cui è stata attribuita un'indennità di posizione organizzativa, non viene riassorbita la quota indennitaria relativa alla responsabilità specifica erogata ai sensi dell'art. 32 del CCNL 1999 (tale disposizione non si applica al personale inquadrato nella posizione C5 con decorrenza 24/9/1999 che percepisce la specifica indennità aggiuntiva prevista dal CCNI 2001). (CCNI 2002 paragrafo 4.1.1, ultimo capo verso, con decorrenza 1/1/2002 INPS)
- l) INPS Al personale delle qualifiche ad esaurimento ex art. 15, 1° comma, 1. 88/89, al fine di dare adeguato apprezzamento all'elevata professionalità e alla consolidata esperienza gestionale, è attribuita una indennità di progetto/staff collegata alla responsabilità di particolari funzioni. (Sez. II Titolo V del CCNI 2001 del 24/7/2001 e art. 10 comma 2 CCNI 2006 del 22/6/2007 INPS)
- m) Al personale dell'area C con il profilo "vigilanza", è attribuita l'indennità per responsabilità specifica di cui all'articolo 32 del CCNL 1999, per un importo di € 414,94 mensili per dodici mensilità, comprensiva del compenso per particolari compiti in godimento ed incompatibile con la maggiorazione TEP prevista dal presente articolo. (Articolo 6, comma 1, CCNI 2012 e articolo 5, comma 5 del CCNI 2009 INPS dal 1/1/2013 ex ENPALS da 1/6/2013).

n) INPS - Le parti convengono nell'attribuire, a decorrere dal 1°/12/2013, il trattamento economico di professionalità e il salario di accresciuta professionalità, come disciplinati da detto articolo, al personale in servizio al 31 dicembre 2011. (Articolo 6, comma 2, CCNI 2012 - Sezione Inps).

IM

N ~ W &

- o) Per il personale ex Ipost, con decorrenza 1° gennaio 2012, ai sensi delle vigenti norme contrattuali integrative, TEP, maggiorazione TEP, e SAP sono attribuiti, come disciplinati da detto articolo, fino all'importo massimo complessivo spettante al personale Inps. (Articolo 6, comma 3, CCNI 2012 Sezione Inps).
- p) INPDAP In ragione delle profonde innovazioni nell'organizzazione del lavoro e nelle procedure informatiche, che comportano la necessità di una generale riqualificazione delle competenze professionali a tutti i livelli, attraverso processi di formazione in aula e "sul lavoro", nonché l'assunzione di speciali responsabilità in relazione ai nuovi ruoli che si vanno delineando, al personale appartenente alle aree professionali A, B e C, è riconosciuto un compenso per retribuire l'esercizio dei nuovi compiti, secondo quanto previsto nell'Ente provenienza.(Articolo 23 CCNI Inpdap 2002, confermato dall'art. 19 del CCNI 2012- Sezione Inpdap).
- q) INPDAP Al personale con responsabilità connessa alla verifica contabile delle sedi provinciali, con il ruolo di autista e con il ruolo di geometra ex Inpdap è attribuita l'indennità stabilita dall'articolo 13 CCNI 2012 per compensare l'esercizio di particolari compiti ai sensi dell'art. 32 CCNL 1998-2001(Articolo 13 CCNI 2012 Sezione Inpdap).
- r) INPDAP In ragione della presenza dei Nuclei Operativi, aventi l'obiettivo di potenziare i servizi con l'utenza presso i centri urbani ubicati a distanza ragguardevole dalla sede Inpdap e caratterizzati da una significativa concentrazione di uffici pubblici e/o di utenza e difficoltà connesse al territorio, le parti riconoscono un compenso legato al reale disagio affrontato dal dipendente per lo spostamento verso il Centro operativo. (Articolo 20 CCNI 2012 Sezione Inpdap).

s) INPDAP - Al personale con compiti di istitutore di cui al punto 2.15 del contratto integrativo relativo all'anno 1998 gestione ex Inpdap, viene riconosciuta una specifica indennità ai sensi dell'art. 32 CCNL 1998-2001, tenendo conto dell'impegno

4

Mell No M &

individuale anche in relazione alla maggiore gravosità dell'orario di lavoro. (Articolo 21 CCNI 2012 Sezione Inpdap)

- t) ENPALS Le parti, in ragione dei particolari compiti svolti (compiti dell'Area informatica, Utenze/autisti/Rag. aiuto cassa/ Centralini/ Uscite/ Addetto al gruppo interinale/Gravosi orari, rischi e disagi), riconosce una indennità per particolari compiti ai sensi dell'art. 32 CCNI 1998-2001 come disciplinata nell'Ente di provenienza. (Articolo 31 CCNI 2012 Sezione Enpals).
- u) ENPALS L'istituto del TEP, come previsto nell'Ente di provenienza, è esteso anche al personale della gestione ex Enpals, assunto a tempo indeterminato o entrato in mobilità successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo 2009, attestandosi al livello più basso di ogni profilo professionale. (Articolo 32 CCNI 2012 Sezione Enpals).

TITOLO V PRODUTTIVITA'

Articolo 5 Incentivo alla produttività e progetti speciali

1. Le verifiche trimestrali dell'andamento produttivo, della produttività e della qualità, definite dal sistema di programmazione e misurazione della performance, previa analisi congiunta a livello regionale, formeranno oggetto di informativa in sede di Osservatorio sulla produttività.

Dette verifiche sono fissate al:

- 30 aprile relativamente al periodo di competenza gennaio-marzo;
- 31 luglio relativamente al periodo di competenza gennaio-giugno;
- 31 ottobre relativamente al periodo di competenza gennaiosettembre;

• 31 marzo relativamente al periodo gennaio – dicembre dell'anno precedente.

- 2. In relazione agli obiettivi di produttività, le risultanze di dette rilevazioni trimestrali, rapportate ai parametri per la liquidazione degli incentivi riferiti al periodo di riferimento e ai coefficienti di ripartizione e di merito daranno luogo al pagamento, nel mese successivo a quello di verifica (maggio, agosto, novembre e aprile), di compensi a titolo di incentivazione ordinaria, commisurati ai risultati rendicontati alla data di riferimento.
- 3. Il budget dell'incentivazione ordinaria per la produttività sarà trimestralizzato e ciascun pagamento sarà commisurato proporzionalmente al trimestre.
- 4. In relazione agli obiettivi di qualità, le risultanze di dette rilevazioni, rapportate ai parametri per la liquidazione degli incentivi riferiti al periodo di riferimento e ai coefficienti di ripartizione e di merito individuali, daranno luogo al pagamento di compensi a titolo di incentivazione speciale nel mese di novembre, commisurati ai risultati rendicontati alla data di riferimento, al netto delle anticipazioni mensili di 90,00 euro.
- 5. Le quote di incentivazione che risulteranno non corrisposte in ciascun pagamento infrannuale, per effetto del mancato raggiungimento dell'obiettivo, incrementeranno la quota stanziata per il saldo dell'incentivazione ordinaria per la produttività.
- 6. L'erogazione dei saldi per incentivazioni ordinaria e speciale, con budget eventualmente incrementati delle risorse non utilizzate per altri istituti contrattuali, da effettuare nel mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, sarà commisurata ai risultati definitivi raggiunti da ciascuna struttura elaborati sull'intero anno di riferimento.
- 7. Fatto salvo quanto sottratto alla disponibilità del fondo in quanto obbligatoriamente destinato al finanziamento dell'indennità di Ente e alle progressioni economiche, relativamente alle quote indicate nell'articolo 2, le somme eventualmente non erogate in applicazione delle norme contenute nel presente CCNI, andranno ad incrementare la quota destinata a remunerare l'incentivazione alla produttività.

Chy Ch

M M 2

4

Articolo 6 Norme in materia di trattamento accessorio

- 1. Al fine di favorire il processo di integrazione in atto, di assicurare la continuità delle funzioni svolte e di preservare il livello quali-quantitativo dei servizi erogati, ai funzionari ex Inpdap ed ex Enpals già titolari di posizione organizzativa, è riconosciuta una indennità, in via transitoria, ai sensi dell'art. 32 del CCNL 1998-2001, secondo gli importi stabiliti dagli artt. 13 e 31 del CCNI 2012, per compensare l'impegno e l'esercizio di compiti di ottimizzazione del passaggio di conoscenze e competenze nell'Istituto incorporante.
- 2. In relazione al processo di integrazione in atto delle attività e delle funzioni dell'Inpdap e dell'Enpals all'Inps, al fine di operare una prima semplificazione e armonizzazione dei diversi istituti economici previsti nei contratti integrativi dei tre Enti, a decorrere dal 1° dicembre 2013, le quote di salario accessorio di cui all'art. 4, comma 1, lettere a), b), d), n), o), p) e u) del presente CCNI sono ricondotte, tramite loro conglobamento, sotto l'unica voce stipendiale "Trattamento economico di professionalità" di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), corrisposto in relazione ai coefficienti di merito individuali.
- 3. Nelle more del completamento del suddetto processo e al fine di riparametrare l'entità del suddetto TEP, per il mese di dicembre 2013, sono confermati gli importi delle singole voci in godimento.

Articolo 7 Disposizioni finali

1. Fatti salvi i compensi già erogati a titolo di acconto sulla produttività, le parti convengono in ordine alla necessità che, nelle more del completamento del processo di integrazione in applicazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 24 dicembre 2011, n. 214 risultino comunque mantenute le misure degli istituti retributivi goduti nell'anno precedente.

S

Ní M Z